

**COMUNE DI PIANORO
(PROVINCIA DI BOLOGNA)**

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
TRIBUTARIO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.11.2011

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Oggetto del presente regolamento adottato ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.n.267/2000 e dell'art.52 del D.Lgs.n.446/97, è l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario, in attuazione dell'art.18 c.2 del DL. 78/2010 conv.in legge n.122/2010 e succ.modif..

Art. 2 – Funzioni del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario svolge le funzioni di natura consultiva, propositiva e di indirizzo in tema di contrasto all'evasione fiscale previste dalla normativa vigente ed in particolare modo quelle disciplinate dall'art.1 del DL. 203/2005 conv.in legge n.248/2005, dall'art.18 del DL. 78/2010 conv. in legge n.122/2010 nonché dall'art.44 del DPR n.600/1973.

Art. 3 – Composizione del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è composto dalle seguenti figure o loro delegati:
 - il Responsabile dei Servizi Finanziari, che assume la carica di Presidente;
 - il Comandante della Polizia Municipale;
 - il Responsabile dei Servizi Demografici;
 - il Responsabile dei Servizi Tributi;
 - il Responsabile dell'Area Tecnica;
 - il Responsabile dell'Area Servizi Sociali.
2. Alle sedute del Consiglio Tributario, possono essere invitati:
 - il Direttore della Direzione Provinciale Agenzia delle Entrate o un suo delegato;
 - il Direttore Agenzia del Territorio provinciale o un suo delegato;
 - il Direttore della sede provinciale dell'INPS o un suo delegato;
 - il Comandante provinciale della Guardia di Finanza o un suo delegato.

Art. 4 – Durata del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario resta in carica fino alla sua formale abrogazione con apposita Delibera consiliare.

Art. 5 – Attività del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario é rappresentato dal suo Presidente;
2. L'attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni approvate a maggioranza dei componenti. Il Presidente sottoscrive le relazioni, i pareri ed ogni altro atto deliberato dall'organo nella sua collegialità;
3. La convocazione del Consiglio Tributario è disposta dal Presidente, anche su richiesta di uno dei suoi membri;
4. Il Consiglio Tributario si riunisce periodicamente, non meno di una volta ogni tre mesi;
5. Le sedute del Consiglio Tributario sono riservate. Esse sono valide con la partecipazione di almeno i la metà dei componenti;
6. Il Consiglio Tributario relaziona circa le attività svolte con cadenza semestrale all'Assessore preposto ai tributi;
7. Alle sedute del Consiglio Tributario oltre ai soggetti indicati nell'art.3 c.2 possono essere invitati, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, altri soggetti appartenenti all'Amministrazione Comunale, esperti esterni e rappresentanti di Enti o Associazioni di categoria, ma senza diritto di voto.

Art. 6 – Obblighi dei consiglieri

1. I membri del Consiglio Tributario sono tenuti al segreto d'ufficio con riferimento a qualsiasi atto o notizia riguardante le posizioni e le segnalazioni relative ai contribuenti;

2. E' fatto obbligo ai membri del Consiglio Tributario di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardino o che riguardino il coniuge, il convivente, i parenti fino al 4° grado e gli affini entro il 3° grado, coloro che hanno rapporti di credito o debito, coloro che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa deliberazione adottata con il loro voto determinante.

Art. 7 – Locali e mezzi del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario ha sede presso l'ufficio del suo Presidente; le funzioni di segreteria sono svolte dall'Ufficio Tributi;
2. Per quanto disposto dall'art.18 c.2bis del DL. N.78/2010 conv. in legge n.122/2010 gli adempimenti organizzati sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.

Art. 8 – Retribuzione

1. Non è prevista alcuna forma di retribuzione per i componenti del Consiglio Tributario.

Art. 9 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera con cui viene approvato.